

STATUTO
COORDINAMENTO NAZIONALE DEI COORDINAMENTI REGIONALI
DEGLI ENTI AUTORIZZATI E ACCREDITATI
(INTERCEAR)

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione - sede - durata

E' costituita l'Associazione denominata: "COORDINAMENTO NAZIONALE DEI COORDINAMENTI REGIONALI DEGLI ENTI AUTORIZZATI E ACCREDITATI Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" (INTERCEAR).

Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

L'Associazione ha sede in Pistoia via Donatori del Sangue 35/a.

Le riunioni dell'Assemblea, dell'Ufficio di Coordinamento potranno svolgersi sia presso la Sede Sociale che altrove; ha durata di tempo indeterminata.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è fondata sulla libera associazione degli Enti operanti, autorizzati ed accreditati nell'ambito del Settore delle Dipendenze. Essa è costituita nel più rigoroso rispetto dei principi democratici e non esercita discriminazione di carattere ideologico, politico, religioso ed etnico.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere la cultura della solidarietà, di tutelare i diritti degli ospiti assistiti dagli Enti e rappresentare, in forma unitaria, le esigenze e le aspirazioni dei propri aderenti.

Promuovere e sostenere la costituzione dei coordinamenti in quelle regioni dove non costituiti.

Essa, inoltre, si propone:

- l'organizzazione di attività di ricerca, incontri studio, seminari e corsi di formazione e aggiornamento riguardanti le problematiche del Settore e quanto altro ad esso connesso
- la partecipazione alla progettazione e programmazione degli interventi nel Settore a livello Nazionale, anche attraverso la costituzione di organismi misti pubblico/privato e il loro riconoscimento come strumenti attraverso i quali le istituzioni pubbliche procedono alla concertazione e alla integrazione del lavoro degli organi competenti.

L'Associazione può richiedere l'iscrizione presso albi e/o registri tenuti da Enti pubblici secondo le norme di legge in vigore e potrà stipulare convenzioni sia con Enti pubblici nazionali ed europei che privati.

Titolo II - Organizzazione dell'Associazione

Art. 3 - Organi

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci; l'Ufficio di Coordinamento; il coordinatore; il Tesoriere;

Art. 4 - Soci

I soci che hanno diritto al voto possono essere massimo di 20 corrispondenti al numero delle regioni. Sono soci i Coordinamenti Regionali degli Enti Ausiliari/accreditati/autorizzati (art. 116 del T.U. 309/90) costituiti. Nel caso in cui una regione esprimesse due o più coordinamenti questi possono esprimere comunque un solo voto. Essi devono garantire il rispetto dei criteri e dei principi stabiliti nel presente Statuto.

Soci fondatori: sono quelli che partecipano alla costituzione dell'Associazione;

Soci Ordinari: sono quelli la cui domanda di adesione viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

Art. 5 - Soci: Criteri e modalità di ammissione

Le domande di ammissione devono essere presentate in forma scritta al Coordinatore, che le sottopone all'Assemblea dei Soci per l'approvazione o il rigetto. La domanda di ammissione deve essere corredata di autorizzazione dell'Assemblea del Coordinamento Regionale richiedente. Al momento dell'ammissione tutti i Soci sono tenuti al versamento della quota d'iscrizione il cui ammontare è determinato annualmente dall'Assemblea dei Soci. Tale quota è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile in nessun caso.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative; ogni aderente gode degli stessi diritti nei confronti dell'Associazione. E' espressamente esclusa la partecipazione a termine predeterminato alla vita associativa.

Art. 6 - Soci: Incompatibilità - cessazione - sospensione - radiazione

La qualità di Socio si perde per:

- 1) dimissioni scritte;
- 2) mancato versamento della quota sociale che si protrae per la durata di un anno;
- 3) condotta non conforme allo spirito dell'Associazione, contraria ai fini statutari o in contrasto con le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.
- 4) Per scioglimento del coordinamento socio.

L'Ufficio di Coordinamento ha il potere di deliberare la sospensione di un Ente aderente nel caso questi venga meno a uno o più dei punti 1, 2 e 3 sopra riportati. Tale sospensione verrà ratificata dall'Assemblea dei soci alla successiva convocazione.

Art. 7 - Assemblea dei Soci: generalità e convocazione

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci; le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i Soci e gli organi dell'Associazione. Essa è convocata, in via ordinaria o straordinaria, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'incontro, (prevedendo eventualmente anche la seconda convocazione) inviato a ciascun Socio, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello

fissato per l'adunanza (ed anche a mezzo messaggio inviato per fax e E-Mail nello stesso termine), dal Presidente, o da un terzo degli Enti aderenti. L'Assemblea in via ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio finanziario e sociale, per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo.

Art. 8 - Assemblea dei Soci: attribuzioni

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e si riunisce:

1) in via ordinaria per:

- approvare il Bilancio Consuntivo;
- provvedere alla elezione del Coordinatore, dei componenti dell'Ufficio di Coordinamento, e degli altri organi Statutari;
- delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione in conformità a quanto previsto dal presente Statuto;
- approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano l'attività dell'Associazione
- deliberare in merito all'ammissione, al recesso, alla decadenza o all'esclusione dei Soci.

2) in via straordinaria per:

- deliberare sulle modifiche statutarie
- deliberare sullo scioglimento e la liquidazione del Coordinamento
- deliberare su eventuali argomenti proposti dall'Ufficio di Coordinamento.

Art. 9 - Assemblea dei Soci: composizione e quorum

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci aderenti in regola con il pagamento della quota annua associativa, da rinnovarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.

Non hanno diritto di voto i soci temporaneamente sospesi. Ogni Socio aderente ha diritto ad un solo voto.

I soci aderenti possono farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni partecipante all'assemblea non può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice-presidente; in assenza di entrambi essa nomina un Presidente di turno. L'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene del caso, due o più scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervenire all'assemblea. Delle riunioni si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori.

L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aderenti aventi diritto al voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti aventi diritto al voto. In entrambi i casi le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, comprese le deleghe.

Tuttavia, tanto in prima che in seconda convocazione:

- per le modifiche al presente Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, aventi diritto al voto.
- per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.=

Art. 10 – Ufficio di Coordinamento: nomina e composizione

L'Associazione è amministrata da un Ufficio di Coordinamento, composto da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea. Il numero dei componenti l'Ufficio di Coordinamento è deciso dall'Assemblea ogni 2 anni; l'elezione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

Il Coordinamento rimane in carica 2 anni e i suoi membri sono rieleggibili per al massimo due mandati consecutivi. Esso è presieduto dal Coordinatore che lo convoca almeno bimestralmente.

Possono essere indette riunioni straordinarie. Il membro decaduto sulla base del regolamento o dimissionario, viene sostituito nel corso della successiva Assemblea.

Art. 11 – UFFICIO DI COORDINAMENTO: funzionamento e attribuzioni

La convocazione dell' Ufficio di Coordinamento deve essere fatta in forma scritta, anche a mezzo fax o e-mail, con preavviso di almeno dieci giorni e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'incontro.

L'Ufficio di Coordinamento è presieduto dal Coordinatore, in sua assenza dal Vice-Coordinatore più anziano. Chi presiede nomina un segretario della riunione; delle deliberazioni assunte verrà redatto processo verbale firmato dal Coordinatore e dal Segretario. Per la validità della deliberazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri dell' Ufficio di Coordinamento e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore che ha facoltà di sospendere la decisione e di coinvolgere l'Assemblea. La dimissione dell' Ufficio di Coordinamento può essere chiesta da una maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei soci.

Spetta all' Ufficio di Coordinamento:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
- redigere i bilanci
- compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea dei Soci
- conferire procure sia generali che speciali
- assumere e licenziare il personale dell'Associazione fissandone le retribuzioni e le mansioni
- far circolare fra gli Enti Soci aderenti le informazioni di interesse generale, avvalendosi di una segreteria organizzativa da esso nominata
- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrano nell'oggetto associativo, fatta eccezione soltanto per quelli che siano riservate all'Assemblea, per disposizione o di legge o di statuto
- stabilire la sede della segreteria organizzativa, che potrà variare per motivi diversi, tra i quali quello di coincidere con la sede dell'Ente di appartenenza del Coordinatore pro-tempore.

Art. 12 - Coordinatore: funzioni e compiti

Il Coordinatore è eletto dall'Assemblea.

Il Coordinatore ha i seguenti compiti:

- rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti dei Soci, di terzi, di qualsiasi Ente e Autorità e in giudizio
- rappresentare ed essere garante dei principi ispiratori di collaborazione
- facilitare la collaborazione e l'accordo tra gli aderenti
- promuovere la circolazione delle informazioni di interesse generale anche avvalendosi della segreteria organizzativa
- coordinare il lavoro dell'Ufficio di Coordinamento e curarne i deliberati
- convocare le riunioni dell'Ufficio di Coordinamento e dell'Assemblea, comunicando i rispettivi ordini del giorno
- garantire l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci.

Art. 13 - Patrimonio ed entrate

Le risorse economiche destinate al funzionamento dell'Associazione e allo svolgimento delle proprie attività, sono costituite da:

- a) contributi dei Soci aderenti, comprese le quote associative stabilite annualmente dall'Assemblea
- b) contributi di privati
- c) contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche anche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- d) contributi di organismi internazionali
- e) donazioni
- f) rimborsi derivanti da convenzioni.

Il fondo così costituito viene gestito dall'Ufficio di Coordinamento ed è sottoposto al controllo e agli accertamenti dell'Assemblea.

Art. 14 - Spese e acquisti

Ogni atto che dovesse comportare una spesa superiore alle disponibilità delle risorse in possesso dell'Associazione potrà essere adottato solo con parere favorevole dell'Assemblea, la quale dovrà essere informata dall' Ufficio di Coordinamento sulle alternative di copertura finanziaria praticabili. Qualora le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione dovessero eccedere le risorse disponibili, tale eccedenza sarà ripartita in parti uguali tra tutti i Soci aderenti. L'Associazione può acquistare beni immobili occorrenti allo svolgimento della propria attività.

Art. 15 - Distribuzione e reinvestimento degli avanzi di gestione

L'Associazione si impegna a non ridistribuire, in modo diretto o indiretto, eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che questi non siano imposti dalla legge. Essa si impegna, inoltre, a utilizzare degli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 16 - Prestazioni a favore dell'Associazione

Agli Associati potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività previste dal presente Statuto.

Potranno essere assunti lavoratori dipendenti e ci si potrà avvalere di prestazioni di lavoro autonomo, nel rispetto dell'art. 14 del presente Statuto, entro i limiti necessari per il regolare funzionamento dell'Associazione, oppure nel caso siano occorrenti a qualificare o specializzare le attività da essa svolte. In caso di particolare necessità l'Associazione potrà avvalersi anche dei propri associati nell'assunzione dei lavoratori dipendenti o nel ricorso al lavoro autonomo.

Art. 17 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario e sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dopo la chiusura dell'esercizio, l'Ufficio di Coordinamento deve predisporre il Bilancio Consuntivo dal quale devono risultare i beni e i contributi ricevuti; questo sarà accompagnato da una relazione riguardante l'attività sociale svolta nel corso dell'anno che sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Entro la medesima data l'Ufficio di Coordinamento deve, inoltre, predisporre il Bilancio Preventivo per l'esercizio in corso.

Art. 18 - Clausola compromissoria

Ogni controversia eventualmente insorta tra gli Associati o tra qualcuno di essi e l'Associazione o i

suoi organi viene esclusivamente deferita all'Assemblea straordinaria, con espressa deroga alla giurisdizione ordinaria.

L'assunzione della qualità di Socio comporta esplicita ed automatica accettazione della presente clausola.

Titolo III - Scioglimento e disposizioni finali

Art. 19 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione sarà deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine ai beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sentito l'Organismo di Controllo del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; disporrà quindi obbligatoriamente la devoluzione ad altra associazione con analoghe finalità di pubblica utilità, scegliendo prioritariamente fra le associazioni ad essa collegate o più prossime e con caratteri più simili a quelli dell'Associazione.

Art. 20 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggi in materia.